

P5_TA(2004)0230

Nuova politica con i paesi vicini dell'UE dopo l'allargamento *

Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2000/24/CE per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea e di una nuova politica in materia di relazioni con i paesi vicini nel quadro dell'Europa ampliata (COM(2003) 603 – C5-0501/2003 – 2003/0232(CNS))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche¹:

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento
	Emendamento 1 CONSIDERANDO 4
(4) Occorre prevedere un'estensione condizionata del mandato generale di prestito della Banca europea per gli investimenti (BEI) alla Russia e ai Nuovi Stati Indipendenti Occidentali al fine di sostenere la politica basata sulla comunicazione della Commissione "Europa ampliata - Prossimità: Un nuovo contesto per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali".	(4) Occorre prevedere un'estensione condizionata del mandato generale di prestito della Banca europea per gli investimenti (BEI) alla Russia e ai Nuovi Stati Indipendenti Occidentali al fine di sostenere la politica basata sulla comunicazione della Commissione "Europa ampliata - Prossimità: Un nuovo contesto per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali", <i>in conformità della risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2003.</i>
	Emendamento 2 CONSIDERANDO 4 BIS (nuovo)
	<i>(4 bis) È opportuno prendere in considerazione l'inclusione dei paesi del Caucaso meridionale e dell'Asia centrale nel mandato di prestiti dopo il 2006.</i>
	Emendamento 3 CONSIDERANDO 4 TER (nuovo)
	<i>(4 bis) Occorre adottare le misure preparatorie necessarie allo scopo di includere, a partire dalla prossima generazione di mandati di prestito della</i>

¹ Dopo l'approvazione dei seguenti emendamenti, la questione è stata rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 69, paragrafo 2 del regolamento (A5-0198/2004).

BEI, che entrerà in vigore al più tardi il 1° gennaio 2008, i seguenti paesi: Armenia, Azerbaigian, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan.

Emendamento 4
CONSIDERANDO 8

(8) Conformemente all'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio, le prospettive finanziarie per il periodo 2000-2006 prevedono l'iscrizione nel bilancio comunitario di un massimale di 200 milioni di EUR all'anno per la riserva per la garanzia dei prestiti.

(8) Conformemente all'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio, le prospettive finanziarie per il periodo 2000-2006 prevedono l'iscrizione nel bilancio comunitario di un massimale di 200 milioni di EUR all'anno ***(ai prezzi del 1999)*** per la riserva per la garanzia dei prestiti.

Emendamento 5
CONSIDERANDO 8 BIS (NUOVO)

(8 bis) Una stretta collaborazione tra la BEI e la Commissione consentirà di garantire coerenza e sinergia con i programmi di cooperazione geografica e di assicurare che le operazioni di prestito della BEI completino e rafforzino le politiche dell'UE per dette regioni.

Emendamento 6
ARTICOLO 1, PUNTO 1, LETTERA A), ii)
Articolo 1, paragrafo 1, comma 2, periodo 2 (decisione 2000/24/CE)

“Il massimale complessivo di prestito è pari a ***19 760 milioni di EUR***, ripartito nel modo seguente:

Paesi vicini dell'area sud-est:

9 185 milioni di EUR,

Paesi terzi mediterranei:

6 520 milioni di EUR,

America Latina ed Asia:

2 480 milioni di EUR,

Repubblica del Sudafrica:

“Il massimale complessivo di prestito è pari a ***20 260 milioni di EUR***, ripartito nel modo seguente:

Paesi vicini dell'area sud-est:

9 185 milioni di EUR,

Paesi terzi mediterranei:

6 520 milioni di EUR,

America Latina ed Asia:

2 480 milioni di EUR,

Repubblica del Sudafrica:

825 milioni di EUR,

Azione speciale per il sostegno del consolidamento e dell'intensificazione dell'Unione doganale CE-Turchia:

450 milioni di EUR,

Russia e Nuovi Stati Indipendenti Occidentali:

300 milioni di EUR;

e può essere utilizzato fino al 31 gennaio 2007. I crediti già firmati sono presi in considerazione e dedotti dai massimali regionali. Tuttavia l'efficacia del massimale per la Russia ed i Nuovi Stati Indipendenti Occidentali è subordinata al rispetto da parte di questi paesi di condizioni precise fissate dalla Commissione conformemente alla sua comunicazione "Europa ampliata - Prossimità: Un nuovo contesto per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali". La Commissione autorizza l'erogazione del massimale per la Russia e i Nuovi Stati Indipendenti Occidentali paese per paese. Tuttavia, per quanto riguarda la Russia, i progetti che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 3 della decisione 2001/777/CE del Consiglio sono ammissibili appena sia stato raggiunto il massimale di 100 milioni di EUR della decisione."

825 milioni di EUR,

Azione speciale per il sostegno del consolidamento e dell'intensificazione dell'Unione doganale CE-Turchia:

450 milioni di EUR,

Russia e i Nuovi Stati Indipendenti Occidentali:

800 milioni di EUR;

e può essere utilizzato fino al 31 gennaio 2007. I crediti già firmati sono presi in considerazione e dedotti dai massimali regionali. Tuttavia l'efficacia del massimale per la Russia ed i Nuovi Stati Indipendenti Occidentali è subordinata al rispetto da parte di questi paesi di condizioni precise fissate dalla Commissione conformemente alla sua comunicazione "Europa ampliata - Prossimità: Un nuovo contesto per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali". La Commissione autorizza l'erogazione del massimale per la Russia e i Nuovi Stati Indipendenti Occidentali paese per paese. Tuttavia, per quanto riguarda la Russia, i progetti che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 3 della decisione 2001/777/CE del Consiglio sono ammissibili appena sia stato raggiunto il massimale di 100 milioni di EUR della decisione."

Emendamento 7

ARTICOLO 1, PUNTO 1, LETTERA B) BIS (nuova)

Articolo 1, paragrafo 3 bis (decisione 2000/24/CE)

b bis) È inserito il seguente paragrafo 3 bis:

"3 bis. La BEI è invitata a elaborare studi di fattibilità sull'inclusione dei paesi del Caucaso meridionale e dell'Asia centrale nel mandato di prestiti a partire dal 2007."